

Ordinanza ex art. 702 quater c.p.c. – pronuncia letta in udienza – impugnazione – decorrenza dalla comunicazione o notificazione

Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 28975 del 5 ottobre 2022

Le Sezioni Unite si sono interrogate sulla decorrenza del termine di impugnazione di cui all'art. 702 quater c.p.c. nel caso in cui l'ordinanza venga pronunciata in udienza.

Sul punto si è formato un contrasto giurisprudenziale, così sintetizzabile: con sentenza n. 14478 del 6 giugno 2018 la Corte di Cassazione ha ritenuto che il termine per proporre appello avverso l'ordinanza resa in udienza e inserita a verbale decorre, pur se questa non sia stata comunicata o notificata, dalla data dell'udienza stessa, equivalendo la pronuncia in tale sede a "comunicazione" ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c.; neppure essendo applicabile, limitatamente all'appello, l'art. 327, comma 1 c.p.c., poiché la decorrenza del termine per proporre tale mezzo di impugnazione dal deposito dell'ordinanza sarebbe logicamente e sistematicamente esclusa dalla previsione, contenuta nell'art. 702 quater c.p.c., di decorrenza dello stesso termine, per finalità acceleratorie, dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza medesima.

Un diverso orientamento (cfr. ordinanza 18 maggio 2021, n. 13439) ha invece affermato la decorrenza del termine breve di impugnazione dell'ordinanza, a norma dell'art. 702 quater c.p.c., dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza medesima, escludendola, per la parte costituita, dalla data dell'udienza in cui essa sia stata eventualmente resa mediante lettura in udienza ed inserimento a verbale: in quanto inapplicabile la diversa disciplina dell'art. 281sexies c.p.c.

Inoltre, sussiste pure contrasto in ordine all'appellabilità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702 ter, comma 6 c.p.c. nel termine semestrale stabilito dall'art. 327 c.p.c., in quanto esclusa dalla citata sentenza n. 14478 del 2018 e invece ritenuta da un'ordinanza della stessa Corte, di poco successiva (Cass. 27 giugno 2018, n. 16893).

Le Sezioni Unite hanno ritenuto che *"il termine (di trenta giorni) di impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita nelle controversie regolate dal rito sommario, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell'art. 281 sexies c.p.c. In mancanza delle suddette formalità, l'ordinanza può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione a norma dell'art. 327 c.p.c."*.